

## FOGLIO INFORMATIVO

**FINANZIAMENTO PLAFOND BENI STRUMENTALI  
“NUOVA LEGGE SABATINI”**

Prodotto adatto alle Piccole Medie Imprese (PMI) con sede operativa in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

|   |   |
|---|---|
| Denominazione e forma giuridica                               | Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.   |
| Sede legale e sede amministrativa                             | Piazza Libertà, 23 - 14100 Asti (AT)  |
| Telefono e fax  | tel. 0141/393111 – fax 0141/355060  |
| Indirizzo telematico  | <a href="mailto:info@bancadiasti.it">info@bancadiasti.it</a> - <a href="http://www.bancadiasti.it">www.bancadiasti.it</a> |
| Codice ABI  | 06085.5   |
| Numero di iscrizione all'Albo delle Banche c/o Banca d'Italia | 5142  |
| Gruppo bancario di appartenenza                               | Gruppo Cassa di Risparmio di Asti   |
| Numero di iscrizione al Registro delle Imprese                | 000060550050  |
| Sistemi di garanzia   | Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  |

**INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO**

Nome Cognome /Ragione Sociale.....

Indirizzo.....

E-mail..... Telefono.....

Iscrizione all'Albo/Elenco..... Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco.....

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL MUTUO****STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA**

Il **Finanziamento Plafond Beni Strumentali “Nuova Legge Sabatini”** - come aggiornato dalla Circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 410823 del 6 dicembre 2022, dal Decreto interministeriale n. 43 del 19 gennaio 2024 e dalla successiva Circolare n. 1115 del 22 luglio 2024 - è un finanziamento chirografario a medio lungo termine di durata minima 24 mesi e massima 60 mesi di cui massimo 12 mesi di preammortamento da erogarsi con fondi bancari. Le imprese che possono beneficiare delle misure dell'accordo sono le micro, piccole e medie imprese (PMI) con sede operativa in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, ed iscritte nel Registro delle Imprese ovvero nel Registro delle Imprese di Pesca. Possono inoltre beneficiare delle misure dell'accordo le imprese che hanno sede in uno Stato Membro e non hanno sede operativa in Italia, purché in sede di avvenuta ultimazione dell'investimento, l'impresa estera, attesti l'avvenuta attivazione all'interno del territorio nazionale, della sede operativa presso la quale è stato realizzato l'investimento e la conseguente iscrizione al registro delle imprese, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Per usufruire delle agevolazioni della Nuova Sabatini, le PMI inoltre devono:

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali,
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea,
- non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER – Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Sono ammesse alle agevolazioni le PMI operanti in tutti i settori produttivi ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del Codice Civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale, o in quanto rientrante nell'ambito di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'investimento.

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa e ubicati presso l'unità locale dell'impresa in cui è realizzato l'investimento. L'investimento e i relativi beni oggetto di agevolazione devono far riferimento ad un'unica unità produttiva. Qualora l'impresa voglia acquisire beni riferiti a più sedi operative deve presentare, per ciascuna di esse, una distinta domanda di accesso alle agevolazioni. Non è possibile presentare una domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più banche/intermediari finanziari.

Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, presentino un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfino il suddetto requisito; questo fatto salva gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa.

Gli investimenti devono essere finalizzati a:

- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- trasformazione radicale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente;
- acquisizione degli attivi di uno stabilimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquistato;
  - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
  - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Non sono soggetti ad agevolazioni i finanziamenti per coprire le spese relative a:

- acquisto di terreni e fabbricati, incluse le opere murarie, le immobilizzazioni in corso ed i relativi acconti;
- acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;
- commesse interne;
- macchinari, impianti ed attrezzature usati o rigenerati;
- spese di funzionamento;
- imposte, tasse e scorte;
- contratti di finanziamento;
- singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell'IVA;
- attività connesse all'esportazione o ad interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2, lettere c) e d), del Regolamento GBER.

Gli investimenti devono:

- essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o la data di inizio di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- essere conclusi entro 12 mesi dalla stipula del finanziamento. A tal fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento;
- essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 3 anni;
- se effettuati da imprese agricole, perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014 ed essere soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento;
- se effettuati nel settore della pesca e dell'acquacoltura, applicare le limitazioni e le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1388/2014;
- se effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ed ittici, devono rispettare eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

Il finanziamento è erogato mediante il ricorso esclusivo a provvista diversa da quella derivante dai Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond messo a disposizione da CDP stessa.

Maggiori informazioni sono reperibile sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'indirizzo: <https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/agevolazioni-per-gli-investimenti-delle-pmi-in-beni-strumentali-nuova-sabatini>.

## **CONTRIBUTO**

Il Ministero concede un'agevolazione nella forma di contributo in conto impianti pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni al tasso d'interesse riconosciuto in funzione della tipologia di investimento. Per le domande riferite ad investimenti in tecnologie digitali c.d. "industria 4.0" è riconosciuta una maggiorazione del contributo del 30% rispetto a quanto dovuto in via ordinaria (3,575% anziché 2,75%). Il Ministero provvede a determinare l'importo dell'aiuto.

La maggiorazione del contributo al 3,575% è riconosciuta anche per i c.d. "investimenti green" che prevedono l'acquisto di beni a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi.

Ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato del 3,575%, come sopra indicato, l'impresa dovrà dichiarare:

- di essere in possesso di un'ideale certificazione ambientale di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato,

oppure

- che i beni rientranti negli investimenti green sono corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo oppure da un'ideale autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, unitamente al possesso della dichiarazione liberatoria resa dal fornitore sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la predetta certificazione e/o autodichiarazione.

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione nel caso in cui l'importo del finanziamento non sia superiore a 200.000,00 €. Negli altri casi il contributo è erogato in 6 quote annuali secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione delle agevolazioni emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la Banca C.R. Asti comunichi il mancato rispetto, da parte dell'impresa, delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento.

## **INCENTIVAZIONE DEI PROCESSI DI CAPITALIZZAZIONE**

Possono beneficiare di un ulteriore incremento del contributo le PMI che alla data di presentazione della domanda rispettano i seguenti ulteriori requisiti:

- sono costituite in forma di società di capitali;
- non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art 2632 codice civile;
- sono state impegnate in un processo di capitalizzazione nei termini e modalità successivamente descritte.

Il processo di capitalizzazione deve rispettare i seguenti termini e modalità:

- la delibera di aumento di capitale sociale, pena l'improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare le seguenti caratteristiche:
  - a) deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare adottata dalla PMI come "versamento in conto aumento del capitale";
  - b) deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa;
  - c) non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all'inscindibilità dell'aumento del capitale;
  - d) l'aumento di capitale sociale deve essere in misura non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento;
  - e) l'aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma d'investimento;
  - f) l'aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile;
  - g) l'aumento di capitale sociale, in caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse;
- l'aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso;
- entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo, e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo stesso, la PMI è tenuta a versare almeno il 25% dell'aumento di capitale, oltre all'intero valore del sovrapprezzo delle azioni se previsto. Qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine;
- il versamento della quota dell'aumento di capitale non versato, secondo i termini e le modalità previste dal precedente punto, deve risultare:
  - effettuato entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione del contributo;
  - nei casi in cui sia prevista l'erogazione del contributo alla PMI in un'unica quota, l'aumento di capitale sociale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della trasmissione della richiesta unica di erogazione del contributo.

Qualora l'impresa non adempia al versamento dell'aumento di capitale, non sarà possibile chiedere la conversione della domanda per poter beneficiarie di un contributo "Nuova Sabatini" per "investimenti in beni

strumentali", "4.0" e "green". Eventualmente, l'impresa dovrà presentare una nuova domanda.

A fronte dell'aumento di capitale, il contributo "Nuova Sabatini" è incrementato:

- al 5% in favore delle micro e piccole imprese;
- al 3,575% per le medie imprese.

**PROVVISTA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI)**

Trattasi di prestito concesso da BEI alla Banca finalizzato alla concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese (“le PMI”), definite come imprese con meno di 250 dipendenti (equivalenti a tempo pieno) su base consolidata, oppure alle “imprese a media capitalizzazione”, definite come imprese con un minimo di 250 e con meno di 3 000 dipendenti (equivalenti a tempo pieno) su base consolidata.

Il 100% (cento per cento) del prestito sarà destinato a Imprese attive nei settori dell'agricoltura e della bioeconomia e almeno il 10% (dieci per cento) del prestito sarà destinato a Imprese attive nei settori dell'agricoltura e della bioeconomia poste sotto il controllo di giovani di età inferiore a 41 anni.

Inoltre almeno il 70% del prestito sarà destinato a piccole e medie imprese e non oltre il 30% sarà destinato alle MID-CAP, come sopra definite.

Non sono ammissibili al finanziamento della BEI i Beneficiari finali le cui entrate annue derivano per oltre il 10% dalle seguenti attività:

- attività destinate alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate;
- attività destinate alla produzione, fabbricazione, trattamento o distribuzione specializzata di tabacco e attività volte a facilitarne il consumo (ad esempio “sale per fumatori”).

Inoltre, i progetti non possono riguardare:

- l'acquisto (o la costruzione o la ristrutturazione) di immobili finalizzato alla vendita o alla locazione a terzi;
- operazioni puramente finanziarie relative a spese che non comportano spese aggiuntive in conto capitale né attività operativa da parte dell'impresa (come compravendita di azioni pubbliche, altri titoli o qualsiasi altro tipo di prodotto finanziario, rifinanziamento dei prestiti dell'impresa), ivi inclusi i cambi di proprietà (ad esempio fusioni e acquisizioni), ad eccezione del cambiamento generazionale (ossia il pensionamento del proprietario precedente) o di trasferimenti di imprese al personale (cosiddetti buy-out), che possono essere ammissibili qualora:
  - (i) consentano la prosecuzione dell'attività economica dell'impresa in questione;
  - (ii) sia l'acquirente sia l'entità oggetto della vendita sono Beneficiari finali ammissibili; e
  - (iii) il finanziamento complessivo necessario per l'acquisizione dell'impresa non supera 5 milioni di EUR (esclusi i fondi propri);
- attività con contenuto politico o religioso;
- progetti nel settore sanitario relativi a “reparti di medicina protetta o legale”;
- progetti nel settore sanitario che non rispettano i valori comuni e i principi fondamentali della politica di assistenza sanitaria dell'UE (soluzioni sostenibili per la società basate su prove scientifiche e sulla parità di accesso);
- attività di desalinizzazione;
- attività di estrazione, lavorazione, trasporto e stoccaggio di carbone;
- attività di prospezione & produzione, raffinazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di petrolio;
- attività di prospezione & produzione, liquefazione, rigassificazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di gas naturale.

Per le imprese in possesso dei parametri dimensionali e delle caratteristiche previsti dalla normativa Beni Strumentali “Nuova Legge Sabatini”, il finanziamento può essere erogato mediante il ricorso alla provvista BEI. In questo caso è prevista una riduzione di tasso di 25 bps rispetto alle condizioni che verrebbero applicate per un analogo finanziamento senza utilizzo della provvista BEI.

#### **IMPRESE CON ATTRIBUZIONE DI RATING DI LEGALITA'**

Le imprese operanti in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni, possono richiedere l'attribuzione del rating di legalità, così come introdotto dall'art. 5 ter del D.Lgs. n. 1/2012 e disciplinato dal Regolamento MEF-MISE del 8.4.2014.

Tale rating ha un range di un minimo di una “stelletta” e un massimo di tre “stellette” attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base delle dichiarazioni delle imprese. Il rating di legalità ha una durata di due anni ed è rinnovabile su richiesta del Cliente. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una “stelletta” l'autorità dispone la revoca del rating. Qualora vengano meno i requisiti grazie ai quali l'impresa ha ottenuto un rating più alto l'AGCM riduce il numero di “stellette”.

Alle imprese che hanno ottenuto e mantengono il rating di legalità la Banca offre delle condizioni agevolative, così come indicate nel presente Foglio Informativo.

#### **PRINCIPALI RISCHI**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza qualora il finanziamento sia a tasso variabile;
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il finanziamento sia a tasso fisso;
- rischio di risoluzione del contratto qualora il cliente non rispetti i vincoli definiti dalla normativa di riferimento e quindi venga revocata parzialmente o totalmente l'agevolazione o il Ministero sospenda l'erogazione del contributo;
- per effetto della clausola floor i parametri di riferimento/indicizzazione saranno considerati pari a zero nel caso in cui assumano un valore negativo. Pertanto, il tasso di interesse annuo nominale applicato al mutuo non potrà mai attestarsi ad una soglia inferiore allo spread (tasso minimo).

#### **Il Finanziamento Plafond Beni Strumentali “Nuova Legge Sabatini” può beneficiare del Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96).**

L'intervento del Fondo favorisce l'accesso alle fonti finanziarie delle micro, piccole e medie imprese italiane mediante la concessione di una garanzia pubblica, direttamente alle Banche, o indirettamente, tramite la controgaranzia (la garanzia prestata dal Fondo di garanzia a favore dei Confidi, che a loro volta garantiscono il finanziamento concesso dalla Banca), a fronte di finanziamenti connessi all'attività di impresa.

Possono essere garantite da MCC le PMI valutate “economicamente e finanziariamente sane”.

Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali e delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

| VOCI                 | COSTI   |
|----------------------|---|
| Importo finanziabile | Fino al 100% degli investimenti al netto dell'IVA con un <b>minimo di € 20.000,00</b> ed un <b>massimo di € 4.000.000,00</b> , anche se frazionato in più iniziative. |
| Durata               | <b>Da 24 a 60 mesi</b> comprensivi di un eventuale ammortamento non superiore a 12 mesi   |

**Finanziamenti non assistiti da Garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI  
L. 662/96 gestito da MedioCredito Centrale**

| TASSI                                    | VARIABILE  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | Tasso di interesse annuo nominale massimo                      | <p><b>8,134%</b> alla data di redazione del presente foglio informativo per i mutui a <b>tasso variabile</b> (pari al parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread previsto)</p> <p><b>7,884%</b> alla data di redazione del presente foglio informativo per i mutui a <b>tasso variabile</b> con provvista BEI (pari al parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread previsto)</p>  |
|  |  | Parametro di indicizzazione dei mutui a <b>tasso variabile</b> | <p>I finanziamenti sono indicizzati ad ogni rata assumendo quale valore di riferimento l'Euribor a 6 mesi (base 360) rilevato per valuta il 1° giorno lavorativo del mese di variazione della rata.</p> <p>Per effetto della clausola <b>Floor</b> tale parametro non potrà mai assumere un valore negativo.</p> <p>Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'eventuale indice di riferimento applicato al mutuo, per l'individuazione dell'indice alternativo trovano applicazione i criteri e le "Procedure interne applicate nell'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento", stabilite dal "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" (Benchmark Regulation – Reg. UE 2016/1011) pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca (<a href="https://www.bancadiasti.it">https://www.bancadiasti.it</a>).</p> <p>Le modifiche o l'indice sostitutivo, individuato in conformità al comma precedente, formeranno oggetto di specifica comunicazione al Cliente, nei termini stabiliti dall'articolo 118 bis del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e si intenderanno approvati ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse.</p> |
| Spread su mutui a <b>tasso variabile</b> | <p><b>6 punti</b></p> <p><b>5,75 punti</b> con provvista BEI</p> |  |  |

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| <b>FISSO</b> | Tasso di interesse annuo nominale                       | <p><b>8,45%</b>, alla data di redazione del presente foglio informativo per i mutui a <b>tasso fisso</b> (pari al parametro di riferimento maggiorato dello Spread previsto)</p> <p><b>8,20%</b>, alla data di redazione del presente foglio informativo per i mutui a <b>tasso fisso</b> con provvista BEI (pari al parametro di riferimento maggiorato dello Spread previsto)</p>  |
|              | Parametro di riferimento dei mutui a <b>tasso fisso</b> | <p>Eurirs lettera a 5 anni rilevato per valuta il primo giorno lavorativo del mese arrotondato allo 0,05 superiore.</p> <p>Per effetto della clausola <b>Floor</b> tale parametro non potrà mai assumere un valore negativo.</p> <p>Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'eventuale indice di riferimento applicato al mutuo, per l'individuazione dell'indice alternativo trovano applicazione i criteri e le "Procedure interne applicate nell'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento", stabilite dal "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" (Benchmark Regulation – Reg. UE 2016/1011) pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca (<a href="https://www.bancadiasti.it/">https://www.bancadiasti.it/</a>).</p> <p>Le modifiche o l'indice sostitutivo, individuato in conformità al comma precedente, formeranno oggetto di specifica comunicazione al Cliente, nei termini stabiliti dall'articolo 118 bis del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e si intenderanno approvati ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse.</p> |
|              | Spread su mutui a <b>tasso fisso</b>                    | <p><b>6 punti</b></p> <p><b>5,75 punti</b> con provvista BEI</p>   |
|              | Tasso di mora   | Pari al tasso annuo nominale   |

| <b>Finanziamenti assistiti da Garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI<br/>L. 662/96 gestito da MedioCredito Centrale</b> |                  |  |  |
|--|------------------|--|--|
| <b>TASSI</b>   | <b>VARIABILE</b> | Tasso di interesse annuo nominale massimo                      | <p><b>6,634%</b> alla data di redazione del presente foglio informativo per i mutui a <b>tasso variabile</b> (pari al parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread previsto)</p> <p><b>6,384%</b> alla data di redazione del presente foglio informativo per i mutui a <b>tasso variabile</b> con provvista BEI (pari al parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread previsto)</p>  |
|  |                  | Parametro di indicizzazione dei mutui a <b>tasso variabile</b> | <p>I finanziamenti sono indicizzati ad ogni rata assumendo quale valore di riferimento l'Euribor a 6 mesi (base 360) rilevato per valuta il 1° giorno lavorativo del mese di variazione della rata.</p> <p>Per effetto della clausola <b>Floor</b> tale parametro non potrà mai assumere un valore negativo.</p> <p>Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'eventuale indice di riferimento applicato al mutuo, per l'individuazione dell'indice alternativo trovano applicazione i criteri e le "Procedure interne applicate nell'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento", stabilite dal "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" (Benchmark Regulation – Reg. UE 2016/1011) pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca (<a href="https://www.bancadiasti.it/">https://www.bancadiasti.it/</a>).</p> <p>Le modifiche o l'indice sostitutivo, individuato in conformità al comma precedente, formeranno oggetto di specifica comunicazione al Cliente, nei termini stabiliti dall'articolo 118 bis del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e si intenderanno approvati ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse.</p> |
|  |                  | Spread su mutui a <b>tasso variabile</b>                       | <p><b>4,5 punti</b></p> <p><b>4,25 punti</b> con provvista BEI</p>   |
|  | <b>FISSO</b>     | Tasso di interesse annuo nominale                              | <p><b>6,95%</b>, alla data di redazione del presente foglio informativo per i mutui a <b>tasso fisso</b> (pari al parametro di riferimento maggiorato dello Spread previsto)</p> <p><b>6,70%</b>, alla data di redazione del presente foglio informativo per i mutui a <b>tasso fisso</b> con provvista BEI (pari al parametro di riferimento maggiorato dello Spread previsto)</p>  |

|              |   |  |
|--------------|---|--|
|              |   | <p>Eurirs lettera a 5 anni rilevato per valuta il primo giorno lavorativo del mese arrotondato allo 0,05 superiore.</p> <p>Per effetto della clausola <b>Floor</b> tale parametro non potrà mai assumere un valore negativo.</p> <p>Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'eventuale indice di riferimento applicato al mutuo, per l'individuazione dell'indice alternativo trovano applicazione i criteri e le "Procedure interne applicate nell'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento", stabilite dal "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" (Benchmark Regulation – Reg. UE 2016/1011) pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca (<a href="https://www.bancadiasti.it/">https://www.bancadiasti.it/</a>).</p> <p>Le modifiche o l'indice sostitutivo, individuato in conformità al comma precedente, formeranno oggetto di specifica comunicazione al Cliente, nei termini stabiliti dall'articolo 118 bis del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e si intenderanno approvati ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse.</p> |
|              | Parametro di riferimento dei mutui a <b>tasso fisso</b> |  |
|              | Spread su mutui a <b>tasso fisso</b>                    | <b>4,5 punti</b>   |
|              | Tasso di mora   | <b>4,25 punti</b> con provvista BEI<br>Pari al tasso annuo nominale  |
| <b>SPESE</b> | Spese per la stipula del contratto                      | <p><b>2,00%*</b> calcolato sul capitale stipulato con un <b>minimo di € 300,00</b></p> <p><b>* Spese di istruttoria pari a Zero per nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi per finanziare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la realizzazione o gestione di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili quali, ad esempio, fotovoltaico, idroelettrico, biomasse ed eolico</li> <li>• il rinnovo parco automezzi (compresi mezzi ad uso agricolo e speciale) mirato all'azzeramento delle emissioni di CO2 o l'acquisto di mezzi elettrici (compresi mezzi ad uso agricolo e speciale)</li> <li>• la realizzazione di impianti di raccolta e riciclo delle acque piovane e meteoriche</li> </ul> <p><b>Offerta valida fino al 31/12/2026, salvo chiusura anticipata per esaurimento del Plafond Imprese "Energie Rinnovabili e Transizione" di 100.000.000,00 di euro.</b></p>   |

|                                    |   |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|
|                                    |   | In presenza di intermediario del credito, compenso a suo favore  | Massimo 3,00% sull'importo del finanziamento erogato   |
| Spese per la gestione del rapporto |   | Incasso rata   | con addebito automatico in conto corrente o con pagamento per cassa ed al costo di € 3,00 per rata.  |
|                                    |   | Compenso per estinzione anticipata   | 2,00% sull'importo del capitale rimborsato   |
|                                    |   | Invio comunicazioni  | Per la produzione e spedizione di ogni documento di sintesi periodico previsto dalla legge e/o spese per l'invio di altra corrispondenza relativa al mutuo € 0,80 se inviato in forma cartacea- € 0,00 se inviato con canale telematico.   |
|                                    |   | Certificazione interessi   | € 0,00   |
|                                    |   | Ricerche d'archivio  | € 10,33  |
|                                    |   | Costo della Garanzia del Fondo L. 622/96 per <b>Garanzia diretta Mediocredito Centrale</b>   | È prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale dell'impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimo dello 0,25%</li> <li>• Massimo del 1,00%</li> </ul> Maggiori dettaglio sul regolamento reperibile sul sito internet <a href="http://www.fondidigaranzia.it">www.fondidigaranzia.it</a> |
|                                    |   | per finanziamenti assistiti da <b>garanzia diretta Mediocredito Centrale:</b> commissione per il mancato perfezionamento dell'operazione finanziaria per causa imputabile al beneficiario finale | € 300,00   |
| <b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>       | Tipo di ammortamento per i mutui a <b>tasso fisso</b>     |  | Sistema "Francese" allo scopo di determinare, sin dall'origine, il piano di ammortamento del capitale mutuato. Il piano di ammortamento determinato non cambia per l'intera durata del mutuo   |
|                                    | Tipo di ammortamento per i mutui a <b>tasso variabile</b> |  | Sistema "Francese" allo scopo di determinare, sin dall'origine, il piano di ammortamento del capitale mutuato. Il piano di ammortamento determinato in linea capitale non cambia per l'intera durata del mutuo   |

|                                 |                        |   |
|---------------------------------|------------------------|---|
|                                 | Tipologia di rata      | Fissa nel mutuo a tasso fisso; variabile con quota di restituzione del capitale predeterminata dall'origine, nel mutuo a tasso variabile, più quota interessi calcolata sul debito residuo  |
|                                 | Periodicità delle rate | <b>Mensile / Trimestrale / Semestrale</b>   |
| <b>ALTRE SPESE DA SOSTENERE</b> | Oneri fiscali          | Come da disposizioni di legge tempo per tempo vigenti   |
| <b>ALTRE INFORMAZIONI UTILI</b> | Rating di legalità     | In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 e successive modifiche, il quale prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all'impresa, la Banca ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di punti 0,10 rispetto agli standard riportati dal presente Foglio Informativo, oltre una riduzione del 30% delle spese di istruttoria pratica applicate dalla Banca in forza delle normative rappresentate |

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

**FINANZIAMENTI “NUOVA SABATINI” – LINEA SOSTENIBILITA’ 5.0**

I finanziamenti Sostenibilità 5.0 sono finalizzati a sostenere le PMI di qualsiasi forma giuridica e operanti nei settori previsti dalla normativa Nuova Sabatini, regolarmente iscritte al registro imprese della Camera di Commercio, che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici, e che presentano domanda di agevolazione per l’ottenimento di un credito di imposta ai sensi dell’art. 38 - Transizione 5.0, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito in Legge 29 aprile 2024, n. 56) e del Decreto attuativo Transizione 5.0 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle l’Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. n. 183 del 06/08/2024.

Il decreto attuativo che regola le procedure per l’ottenimento del credito d’imposta prevede:

- la presentazione al GSE da parte delle imprese di specifica certificazione energetica ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici generata dagli investimenti;
- la presentazione al GSE da parte delle imprese, entro il 28 febbraio 2026 (o entro nuovo termine, in caso di proroga definita con provvedimento normativo), di specifica certificazione ex post comprovante la realizzazione degli investimenti programmati.
- L’agevolazione offerta dalla banca consiste nell’applicazione delle spese di istruttoria solo in caso di mancata rendicontazione del progetto di innovazione finanziato: allo scopo l’impresa dovrà presentarci copia della certificazione ex post presentata al GSE.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

| <b>VOCI</b>          | <b>COSTI</b>  |
|----------------------|---|
| Importo finanziabile | Fino al 100% degli investimenti al netto dell’IVA con un <b>minimo di € 20.000,00</b> ed un <b>massimo di € 4.000.000,00</b> , anche se frazionato in più iniziative. |
| Durata               | <b>Da 24 a 60 mesi</b> comprensivi di un eventuale ammortamento non superiore a 12 mesi   |

| Finanziamenti non assistiti da Garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 gestito da MedioCredito Centrale |                  |  |  |
|---|------------------|--|--|
| <b>TASSI</b>  | <b>VARIABILE</b> | Tasso di interesse annuo nominale massimo                      | <b>8,134%</b> alla data di redazione del presente foglio informativo per i mutui a <b>tasso variabile</b> (pari al parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread previsto)   |
|   |                  | Parametro di indicizzazione dei mutui a <b>tasso variabile</b> | <p>I finanziamenti sono indicizzati ad ogni rata assumendo quale valore di riferimento l'Euribor a 6 mesi (base 360) rilevato per valuta il 1° giorno lavorativo del mese di variazione della rata.</p> <p>Per effetto della clausola <b>Floor</b> tale parametro non potrà mai assumere un valore negativo.</p> <p>Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'eventuale indice di riferimento applicato al mutuo, per l'individuazione dell'indice alternativo trovano applicazione i criteri e le "Procedure interne applicate nell'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento", stabilite dal "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" (Benchmark Regulation – Reg. UE 2016/1011) pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca (<a href="https://www.bancadiasti.it/">https://www.bancadiasti.it/</a>).</p> <p>Le modifiche o l'indice sostitutivo, individuato in conformità al comma precedente, formeranno oggetto di specifica comunicazione al Cliente, nei termini stabiliti dall'articolo 118 bis del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e si intenderanno approvati ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse.</p> |
|   |                  | Spread su mutui a <b>tasso variabile</b>                       | <b>6 punti</b>   |
|   | <b>FISSO</b>     | Tasso di interesse annuo nominale                              | <b>8,45%</b> , alla data di redazione del presente foglio informativo per i mutui a <b>tasso fisso</b> (pari al parametro di riferimento maggiorato dello Spread previsto)   |
|   |                  | Parametro di riferimento dei mutui a <b>tasso fisso</b>        | <p>Eurirs lettera a 5 anni rilevato per valuta il primo giorno lavorativo del mese arrotondato allo 0,05 superiore.</p> <p>Per effetto della clausola <b>Floor</b> tale parametro non potrà mai assumere un valore negativo.</p> <p>Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'eventuale indice di riferimento applicato al mutuo, per l'individuazione dell'indice alternativo trovano applicazione i criteri e le "Procedure interne applicate nell'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento", stabilite dal "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" (Benchmark Regulation – Reg. UE 2016/1011) pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca (<a href="https://www.bancadiasti.it/">https://www.bancadiasti.it/</a>).</p>  |

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
|  |                                      | Le modifiche o l'indice sostitutivo, individuato in conformità al comma precedente, formeranno oggetto di specifica comunicazione al Cliente, nei termini stabiliti dall'articolo 118 bis del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e si intenderanno approvati ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse. |
|  | Spread su mutui a <b>tasso fisso</b> | <b>6 punti</b>  |
|  | Tasso di mora                        | Pari al tasso annuo nominale  |

**Finanziamenti assistiti da Garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 gestito da MedioCredito Centrale**

|              |                  |  |  |
|--------------|------------------|--|--|
| <b>TASSI</b> | <b>VARIABILE</b> | Tasso di interesse annuo nominale massimo                      | <b>6,634%</b> alla data di redazione del presente foglio informativo per i mutui a <b>tasso variabile</b> (pari al parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread previsto)   |
|              |                  | Parametro di indicizzazione dei mutui a <b>tasso variabile</b> | <p>I finanziamenti sono indicizzati ad ogni rata assumendo quale valore di riferimento l'Euribor a 6 mesi (base 360) rilevato per valuta il 1° giorno lavorativo del mese di variazione della rata.</p> <p>Per effetto della clausola <b>Floor</b> tale parametro non potrà mai assumere un valore negativo.</p> <p>Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'eventuale indice di riferimento applicato al mutuo, per l'individuazione dell'indice alternativo trovano applicazione i criteri e le "Procedure interne applicate nell'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento", stabilite dal "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" (Benchmark Regulation – Reg. UE 2016/1011) pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca (<a href="https://www.bancadiasti.it">https://www.bancadiasti.it</a>).</p> <p>Le modifiche o l'indice sostitutivo, individuato in conformità al comma precedente, formeranno oggetto di specifica comunicazione al Cliente, nei termini stabiliti dall'articolo 118 bis del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e si intenderanno approvati ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse.</p> |
|              |                  | Spread su mutui a <b>tasso variabile</b>                       | <b>4,5 punti</b>   |

|  |               |   |  |
|--|---------------|---|--|
|  | <b>FISSO</b>  | Tasso di interesse annuo nominale                       | <b>6,95%</b> , alla data di redazione del presente foglio informativo per i mutui a <b>tasso fisso</b> (pari al parametro di riferimento maggiorato dello Spread previsto)   |
|  |               | Parametro di riferimento dei mutui a <b>tasso fisso</b> | <p>Eurirs lettera a 5 anni rilevato per valuta il primo giorno lavorativo del mese arrotondato allo 0,05 superiore.</p> <p>Per effetto della clausola <b>Floor</b> tale parametro non potrà mai assumere un valore negativo.</p> <p>Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'eventuale indice di riferimento applicato al mutuo, per l'individuazione dell'indice alternativo trovano applicazione i criteri e le "Procedure interne applicate nell'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento", stabilite dal "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" (Benchmark Regulation – Reg. UE 2016/1011) pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca (<a href="https://www.bancadiasti.it">https://www.bancadiasti.it</a>).</p> <p>Le modifiche o l'indice sostitutivo, individuato in conformità al comma precedente, formeranno oggetto di specifica comunicazione al Cliente, nei termini stabiliti dall'articolo 118 bis del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e si intenderanno approvati ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse.</p> |
|  |               | Spread su mutui a <b>tasso fisso</b>                    | <b>4,5 punti</b>   |
|  | Tasso di mora | Pari al tasso annuo nominale                            |  |

|              |   |  |  |
|--------------|---|--|--|
| <b>SPESE</b> | Spese per la stipula del contratto  | Istruttoria  | 2,00% calcolato sul capitale stipulato, con un minimo di € 300,00<br>1,50% calcolato sul capitale stipulato minimo di € 300,00, per finanziamenti assistiti da garanzia diretta MedioCredito Centrale<br><br>L'applicazione delle spese di istruttoria avverrà solo in caso di mancata rendicontazione del progetto di innovazione finanziato.   |
|              |   | In presenza di intermediario del credito, compenso a suo favore                            | Massimo 3,00% sull'importo del finanziamento erogato   |
|              | Spese per la gestione del rapporto  | Incasso rata   | con addebito automatico in conto corrente o con pagamento per cassa ed al costo di € <b>3,00</b> per rata.   |
|              |   | Compenso per estinzione anticipata   | <b>2,00%</b> sull'importo del capitale rimborsato  |
|              |   | Invio comunicazioni  | Per la produzione e spedizione di ogni documento di sintesi periodico previsto dalla legge e/o spese per l'invio di altra corrispondenza relativa al mutuo € <b>0,80</b> se inviato in forma cartacea- € <b>0,00</b> se inviato con canale telematico.   |
|              |   | Certificazione interessi   | <b>€ 0,00</b>  |
|              |   | Ricerche d'archivio  | <b>€ 10,33</b>   |
|              |   | Costo della Garanzia del Fondo L. 622/96 per <b>Garanzia diretta Mediocredito Centrale</b> | È prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale dell'impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimo dello 0,25%</li> <li>• Massimo del 1,00%</li> </ul> Maggiori dettaglio sul regolamento reperibile sul sito internet <a href="http://www.fondidigaranzia.it">www.fondidigaranzia.it</a> |
|              | per finanziamenti assistiti da <b>garanzia diretta Mediocredito Centrale</b> : commissione per il mancato perfezionamento dell'operazione finanziaria per causa imputabile al beneficiario finale | € 300,00   |  |

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| <b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>    | Tipo di ammortamento per i mutui a <b>tasso fisso</b>     | Sistema “Francese” allo scopo di determinare, sin dall’origine, il piano di ammortamento del capitale mutuato. Il piano di ammortamento determinato non cambia per l’intera durata del mutuo  |
|                                 | Tipo di ammortamento per i mutui a <b>tasso variabile</b> | Sistema “Francese” allo scopo di determinare, sin dall’origine, il piano di ammortamento del capitale mutuato. Il piano di ammortamento determinato in linea capitale non cambia per l’intera durata del mutuo  |
|                                 | Tipologia di rata   | Fissa nel mutuo a tasso fisso; variabile con quota di restituzione del capitale predeterminata dall’origine, nel mutuo a tasso variabile, più quota interessi calcolata sul debito residuo  |
|                                 | Periodicità delle rate                                    | <b>Mensile / Trimestrale / Semestrale</b>   |
| <b>ALTRE SPESE DA SOSTENERE</b> | Oneri fiscali   | Come da disposizioni di legge tempo per tempo vigenti   |
| <b>ALTRE INFORMAZIONI UTILI</b> | Rating di legalità  | In ottemperanza all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 e successive modifiche, il quale prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all’impresa, la Banca ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di punti 0,10 rispetto agli standard riportati dal presente Foglio Informativo, oltre una riduzione del 30% delle spese di istruttoria pratica applicate dalla Banca in forza delle normative rappresentate |

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

## ESEMPI

Relativamente ad un importo mutuato di € 100.000, nel caso di tipologia “TASSO VARIABILE” il Tasso Annuo Effettivo Globale sarà:

| DURATA<br>(rata mensile) | PARAMETRO            | VALORE PARAMETRO AL 27/02/2026 <sup>(1)</sup> | SPREAD | TASSO ANNUO NOMINALE | TAEG calcolato sulla base dell'anno commerciale (360) |                     |
|--------------------------|----------------------|---|--------|----------------------|---|---------------------|
|                          |                      |   |        |                      | Senza intermediazione                                 | Con intermediazione |
| 2 Anni                   | Euribor 6 mesi (360) | 2,134%  | 6,00   | 8,134%               | <b>11,00%</b>   | <b>14,51%</b>       |
| 5 Anni                   |                      |   |        |                      | <b>9,56%</b>  | <b>11,03%</b>       |

<sup>(1)</sup> Per effetto della clausola **floor** i parametri, in caso di rilevazione di valore negativo, saranno considerati pari a zero.

Relativamente ad un importo mutuato di € 100.000, nel caso di tipologia “TASSO FISSO” il Tasso Annuo Effettivo Globale sarà:

| DURATA<br>(rata mensile) | PARAMETRO     | VALORE PARAMETRO AL 27/02/2026 da arrotondare allo 0,05 sup. <sup>(1)</sup> | SPREAD | TASSO ANNUO NOMINALE | TAEG calcolato sulla base dell'anno commerciale (360) |                     |
|--------------------------|---------------|---|--------|----------------------|---|---------------------|
|                          |               |   |        |                      | Senza intermediazione                                 | Con intermediazione |
| 2 Anni                   | Eurirs 5 anni | 2,45%   | 6,00   | 8,45%                | <b>11,35%</b>   | <b>14,88%</b>       |
| 5 Anni                   |               |   |        |                      | <b>9,91%</b>  | <b>11,38%</b>       |

<sup>(1)</sup> Per effetto della clausola **floor** i parametri, in caso di rilevazione di valore negativo, saranno considerati pari a zero.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato presso la Rete delle Filiali e sul sito internet della Banca [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it)

**CONDIZIONI ECONOMICHE - FINANZIAMENTI “NUOVA SABATINI” CON  
PROVVISTA BEI A FAVORE DI IMPRESE ATTIVE NEI SETTORI  
DELL’AGRICOLTURA E DELLA BIOECONOMIA**  
Plafond € 20.000.000 (su prodotti Innovando Imprese con provvista BEI e Nuova Sabatini  
con provvista BEI)  
**Iniziativa valida fino al 31/12/2026 (salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi)**

I finanziamenti sono concedibili a imprese attive nei settori dell’agricoltura e della bioeconomia classificabili come Piccole Medie Imprese (PMI) con sede operativa in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria.

| VOCI  |                                    | COSTI   |  |
|---|------------------------------------|---|--|
| Importo minimo finanziabile   |                                    | € 20.000  |  |
| Importo massimo finanziabile  |                                    | € 4.000.000   |  |
| Durata  |                                    | Da 24 a 60 mesi comprensivi di un eventuale preammortamento non superiore a 12 mesi |  |
| Tempi medi di erogazione dal completamento della pratica (delibera di concessione del mutuo da parte della Banca e delibera della garanzia Mediocredito Centrale) |                                    | 30 giorni lavorativi  |  |
| TASSI   | FISSO                              | Tasso di interesse annuo nominale   | 4,15%  |
|   |                                    | Tasso di mora   | Pari al tasso annuo nominale   |
| SPESE   | Spese per la stipula del contratto | Istruttoria   | 2,00% calcolato sul capitale stipulato, con un minimo di € 300,00<br>1,50% calcolato sul capitale stipulato <b>minimo di € 300,00</b> , per finanziamenti <b>assistiti da garanzia diretta MedioCredito Centrale</b>                           |
|   | Spese per la gestione del rapporto | Incasso rata  | con addebito automatico in conto corrente o con pagamento per cassa ed al costo di € 3,00 per rata.  |
|   |                                    | Compenso per estinzione anticipata  | 2,00% sull’importo del capitale rimborsato   |
|   |                                    | Invio comunicazioni   | Per la produzione e spedizione di ogni documento di sintesi periodico previsto dalla legge e/o spese per l’invio di altra corrispondenza relativa al mutuo Euro 0,80 se inviato in forma cartacea; Euro 0,00 se inviato con canale telematico. |
|   |                                    | Certificazione interessi  | € Zero   |
|   |                                    | Ricerche d’archivio   | € 10,33  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | Costo della Garanzia del Fondo<br>L. 622/96 per <b>Garanzia diretta Mediocredito Centrale</b>  | È prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale dell'impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimo dello 0,25%</li> <li>• Massimo del 1,00%</li> </ul> Maggiori dettaglio sul regolamento reperibile sul sito internet <a href="http://www.fondidigaranzia.it">www.fondidigaranzia.it</a>                      |
|  | per finanziamenti assistiti da <b>garanzia diretta Mediocredito Centrale:</b> commissione per il mancato perfezionamento dell'operazione finanziaria per causa imputabile al beneficiario finale | € 300,00  |
|  | Garanzie <b>Confidi</b>  | Per i costi connessi alla garanzia e le condizioni di rilascio della stessa, è necessario rivolgersi al <b>Confidi di competenza</b>  |
| <b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>                     | Tipo di ammortamento   | Sistema "Francese" allo scopo di determinare, sin dall'origine, il piano di ammortamento del capitale mutuato. Il piano di ammortamento determinato in linea capitale non cambia per l'intera durata del mutuo  |
|  | Tipologia di rata  | <b>Fissa</b>  |
|  | Periodicità delle rate   | <b>Mensile/Trimestrale/Semestrale</b>   |
| <b>ALTRE SPESE DA SOSTENERE PER IL CONTRATTO</b> | Oneri fiscali  | Come da disposizioni di legge tempo per tempo vigenti   |
| <b>ALTRE INFORMAZIONI UTILI</b>                  | Rating di legalità   | In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 e successive modifiche, il quale prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all'impresa, la Banca ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di punti 0,10 rispetto agli standard riportati dal presente Foglio Informativo, oltre una riduzione del 30% delle spese di istruttoria pratica applicate dalla Banca in forza delle normative rappresentate |

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

## ESEMPI

Relativamente ad un importo di € **1.000.000,00** nel caso di tipologia “Tasso Fisso” Il *Tasso Annuo Effettivo Globale* sarà:

| <b>DURATA<br/>(rata mensile)</b> | <b>RATA</b> | <b>TASSO ANNUO<br/>NOMINALE</b> | <b>TAEG</b> calcolato sulla base dell'anno commerciale (360) |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------|--|
| 5 anni                           | Mensile     | 4,15%                           | <b>5,12%</b>   |

(\*\*) Ai fini del calcolo è stato ipotizzato un costo per A.P.E. pari a 500,00 €. Il valore indicato rappresenta un costo puramente indicativo relativo all'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) di un immobile non residenziale. Il costo effettivo a carico del Cliente potrebbe variare in funzione dell'estensione dell'immobile, della complessità della planimetria, della destinazione d'uso e della collocazione geografica.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato presso la Rete delle Filiali e sul sito internet della Banca [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it).

**CONDIZIONI ECONOMICHE - FINANZIAMENTI “NUOVA SABATINI” CON  
PROVVISTA BEI A FAVORE DEI GIOVANI DEL SETTORE DELL’AGRICOLTURA  
E DELLA BIOECONOMIA (AGROALIMENTARE)**

**Plafond € 10.000.000 (su prodotti Innovando Imprese con provvista BEI e Nuova Sabatini  
con provvista BEI)**

**Iniziativa valida fino al 31/12/2026(salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi)**

I finanziamenti sono concedibili a PMI, come definite dalla normativa comunitaria, poste sotto il controllo di giovani di età inferiore a 41 anni attive nei settori dell’agricoltura e della bioeconomia (Agroalimentare) con sede operativa in Italia.

Per imprese poste sotto il controllo di giovani si intende:

- Imprese individuali con titolare di età inferiore a 41 anni;
- Società di persone o società cooperative in cui almeno il 51% dei soci è costituito da persone fisiche di età inferiore a 41 anni o almeno il 51% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età inferiore a 41 anni;
- Società di capitali in cui almeno il 51% dei componenti dell’organo di amministrazione è costituito da persone fisiche di età inferiore a 41 anni o almeno il 51% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età inferiore a 41 anni.

| VOCI  |                                    | COSTI  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
| Importo minimo finanziabile   |                                    | <b>€ 20.000</b>  |  |
| Importo massimo finanziabile  |                                    | <b>€ 4.000.000,00</b> , anche se frazionato in più iniziative.                             |  |
| Durata  |                                    | <b>Da 24 a 60 mesi</b> comprensivi di un eventuale preammortamento non superiore a 12 mesi |  |
| Tempi medi di erogazione dal completamento della pratica (delibera di concessione del mutuo da parte della Banca e delibera della garanzia Mediocredito Centrale) |                                    | <b>30 giorni lavorativi</b>  |  |
| TASSI   | FISSO                              | Tasso di interesse annuo nominale  | <b>3,95%</b>   |
|   |                                    | Tasso di mora  | Pari al tasso annuo nominale   |
| SPESE   | Spese per la stipula del contratto | Istruttoria  | <b>2,00%</b> calcolato sul capitale stipulato, con un <b>minimo di € 300,00</b><br><b>1,50%</b> calcolato sul capitale stipulato <b>minimo di € 300,00</b> , per finanziamenti assistiti da garanzia diretta MedioCredito Centrale |
|   | Spese per la gestione del rapporto | Incasso rata   | con addebito automatico in conto corrente o con pagamento per cassa ed al costo di <b>€ 3,00</b> per rata.   |
|   |                                    | Compenso per estinzione anticipata   | <b>2,00%</b> sull’importo del capitale rimborsato  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Invio comunicazioni  | Per la produzione e spedizione di ogni documento di sintesi periodico previsto dalla legge e/o spese per l'invio di altra corrispondenza relativa al mutuo Euro 0,80 se inviato in forma cartacea; Euro 0,00 se inviato con canale telematico.   |
|  | Certificazione interessi   | <b>€ Zero</b>  |
|  | Ricerche d'archivio  | <b>€ 10,33</b>   |
|  | Costo della Garanzia del Fondo L. 622/96 per <b>Garanzia diretta Mediocredito Centrale</b>   | È prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale dell'impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimo dello 0,25%</li> <li>• Massimo del 1,00%</li> </ul> Maggiori dettaglio sul regolamento reperibile sul sito internet <a href="http://www.fondidigaranzia.it">www.fondidigaranzia.it</a> |
|  | per finanziamenti assistiti da <b>garanzia diretta Mediocredito Centrale:</b> commissione per il mancato perfezionamento dell'operazione finanziaria per causa imputabile al beneficiario finale | <b>€ 300,00</b>  |
|  | <b>Garanzie Confidi</b>  | Per i costi connessi alla garanzia e le condizioni di rilascio della stessa, è necessario rivolgersi al <b>Confidi</b> di competenza   |
| <b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>                     | Tipo di ammortamento   | Sistema "Francese" allo scopo di determinare, sin dall'origine, il piano di ammortamento del capitale mutuato. Il piano di ammortamento determinato in linea capitale non cambia per l'intera durata del mutuo   |
|  | Tipologia di rata  | <b>Fissa</b>   |
|  | Periodicità delle rate   | <b>Mensile/Trimestrale/Semestrale</b>  |
| <b>ALTRE SPESE DA SOSTENERE PER IL CONTRATTO</b> | Oneri fiscali  | Come da disposizioni di legge tempo per tempo vigenti  |

|                                 |                    |   |
|---------------------------------|--------------------|---|
| <b>ALTRE INFORMAZIONI UTILI</b> | Rating di legalità | In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 e successive modifiche, il quale prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all'impresa, la Banca ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di punti 0,10 rispetto agli standard riportati dal presente Foglio Informativo, oltre una riduzione del 30% delle spese di istruttoria pratica applicate dalla Banca in forza delle normative rappresentate |
|---------------------------------|--------------------|---|

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

## ESEMPI

Relativamente ad un importo di € **1.000.000,00** nel caso di tipologia "Tasso Fisso" Il *Tasso Annuo Effettivo Globale* sarà:

| <b>DURATA (rata mensile)</b> | <b>RATA</b> | <b>TASSO ANNUO NOMINALE</b> | <b>TAEG</b> calcolato sulla base dell'anno commerciale (360) |
|------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| 5 anni                       | Mensile     | 3,95%                       | <b>4,91%</b>   |

(\*\*) Ai fini del calcolo è stato ipotizzato un costo per A.P.E. pari a 500,00 €. Il valore indicato rappresenta un costo puramente indicativo relativo all'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) di un immobile non residenziale. Il costo effettivo a carico del Cliente potrebbe variare in funzione dell'estensione dell'immobile, della complessità della planimetria, della destinazione d'uso e della collocazione geografica.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato presso la Rete delle Filiali e sul sito internet della Banca [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it).

## SERVIZI ACCESSORI - ASSICURAZIONI

Il Cliente ha la facoltà di stipulare in abbinamento al finanziamento una delle polizze indicate nell'Avviso denominato "AVV2228 – Polizze di Assicurazione facoltative" (disponibile in ogni Punto Informativo di Filiale e sul sito Internet della Banca), che riepiloga le principali caratteristiche delle coperture assicurative.

Le polizze assicurative sono facoltative e non sono indispensabili per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni proposte. Prima della sottoscrizione delle polizze si ricorda di leggere attentamente il Set Informativo disponibile presso tutte le Filiali della Banca e sui siti Internet delle singole Compagnie di Assicurazione. La clientela interessata può richiedere alla Banca qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione.

## SERVIZI DI CONSULENZA

Il Cliente può ricevere un servizio di consulenza da parte di (vedi sezione Informazioni sull'Intermediario del credito a pag.1)

| <b>Informazioni sui servizi di consulenza</b> (da compilare a cura dell'Intermediario del credito) |                     |
|--|---------------------|
| Gamma dei prodotti considerati ai fini della consulenza  |                     |
| Compenso dovuto dal cliente per la consulenza  |                     |
| Commissione corrisposta dal finanziatore all'intermediario del credito per la consulenza           | <b>NON PREVISTA</b> |

## RECESSO, TEMPI DI CHIUSURA E RECLAMI

### **Recesso**

La Parte mutuataria ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo corrispondendo alla Banca il capitale residuo e gli interessi maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà.

Qualora la Parte mutuataria intenda procedere con una riduzione parziale del mutuo, il relativo importo comporterà una riduzione delle successive rate, ferma restando la durata originaria del finanziamento.

In caso di estinzione anticipata parziale o totale del mutuo la Banca avrà diritto di ottenere un compenso omnicomprendivo percentuale sul capitale restituito anticipatamente nella misura indicata nel contratto. Tale eventuale compenso sarà l'unico onere che verrà addebitato a tale titolo.

Avrà luogo la risoluzione del contratto di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. senza bisogno di alcun atto di costituzione in mora, diffida o sentenza, nei casi previsti dall'art. 1186 cod. civ. o, comunque, nei seguenti casi:

- la parte mutuataria utilizzi il mutuo per scopi diversi da quelli dichiarati;
- la parte mutuataria cessi o modifichi la propria attività in misura tale da non rendere più possibile l'utilizzo del mutuo per lo scopo dichiarato nella richiesta di agevolazione al MiSE.;
- la parte mutuataria o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale, finanziaria od economica;
- la parte mutuataria subisca, per qualunque motivo, la revoca del Contributo da parte del MiSE;
- la documentazione prodotta o le comunicazioni fatte alla Banca non risultino veritiere.

La Banca potrà inoltre risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 qualora la parte mutuataria non provveda a puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso.

In caso di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi ed accessori tutti e di agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni di credito senza bisogno di alcuna preventiva formalità.

Sulle somme complessivamente dovute per capitale, interessi ed accessori decorreranno – dalla data di risoluzione del contratto – gli interessi calcolati al tasso di mora nella misura stabilita contrattualmente.

Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

### **Tempi per la chiusura del rapporto**

Immediata alla richiesta presso l'Agenzia / Filiale

## Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca utilizzando una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A/R ovvero posta ordinaria da trasmettere alla Cassa di Risparmio di Asti Spa – Ufficio Reclami e Controversie con la Clientela – P.za Libertà 23 – 14100 Asti
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: [reclami@bancadiasti.it](mailto:reclami@bancadiasti.it) oppure posta elettronica certificata all'indirizzo: [reclami@pec.bancadiasti.it](mailto:reclami@pec.bancadiasti.it)
- fax al numero 0141-393134
- per iscritto presso la filiale/agenzia dove è intrattenuto il rapporto.

Nel rispetto della normativa vigente la Banca risponde sollecitamente e comunque entro il termine ordinario di 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

La Banca risponderà entro 15 giornate operative dalla ricezione se il reclamo è relativo alla prestazione di servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 35 giorni operativi.

Il Cliente, in mancanza di risposta entro i termini previsti, o se insoddisfatto della risposta fornita dalla Banca in riscontro al reclamo, prima di ricorrere al Giudice, può:

- rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per maggiori informazioni consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia o alle filiali della Banca;
- presentare, anche in assenza di preventivo reclamo, una domanda di mediazione (procedura che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un mediatore indipendente) all'Organismo operante presso il **Conciliatore Bancario Finanziario**, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e finanziarie, che presenta una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

Il Cliente ha inoltre diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare sul sito internet della Banca, alla sezione "Reclami", il documento sulle procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie, la Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario e il Regolamento per la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. La stessa documentazione può essere richiesta alle filiali della Banca.

| <b>GLOSSARIO</b>  |   |
|---|---|
| <b>Ammortamento</b>   | Processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate determinate secondo uno specifico piano di ammortamento. Nel caso specifico il pagamento delle rate avviene secondo il cosiddetto piano "Italiano".   |
| <b>Interessi di mora</b>  | Interessi dovuti al Banca per il periodo di ritardato pagamento delle rate  |
| <b>Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)</b> | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse  |
| <b>Preammortamento</b>  | Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite da soli interessi   |
| <b>Rata</b>   | Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente.<br>La rata è composta da:<br>- una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato);<br>- una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo)   |
| <b>Regolamento GBER</b>   | Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni.   |
| <b>Spese di istruttoria</b>   | Spese per l'analisi di istruttoria bancaria per concedere il finanziamento.   |
| <b>TAEG</b>   | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.  |
| <b>Tasso fisso</b>  | Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento  |
| <b>Tasso variabile</b>  | Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo.   |
| <b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>   | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. |